



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

AREA 4 - VIGILANZA

Ordinanza n. 31 del 05/08/2025

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL D. LGS 18/08/2000 N. 267 RELATIVA ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO VALEVOLI PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (STAGIONE SPORTIVA 2025-2026), DELLA COPPA ITALIA, DEGLI EVENTUALI INCONTRI, ANCHE AMICHEVOLI, DISPUTATI DALLA ASD MOSCIANO CALCIO E DA ALTRE SQUADRE DI CALCIO DI OGNI CATEGORIA, PRESSO LO STADIO COMUNALE MARIO RODI.

IL SINDACO

Premesso:

- che la squadra di calcio cittadina "ASD Mosciano calcio" è iscritta al campionato regionale di Eccellenza Abruzzo per la stagione sportiva 2025-2026 e che tale squadra disputerà presso lo stadio comunale Mario RODI tutte le partite del campionato, coppa Italia nonché altre partite di calcio in occasione di diversi tornei ed eventi sportivi;
- che nel corso della stagione 2025-2026, presso lo Stadio comunale Mario RODI, potrebbero disputarsi altre partite di calcio, in occasione di altri tornei ed eventi sportivi;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio Comunale "Mario RODI", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto " di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuliano galiffi.

Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Vista la nota della Questura di Teramo nr. 982/7/Div.Gab.A/4 del 15.07.2025 dall'oggetto "Stagione sportiva 2025-2026. Incontri di calcio valevoli per i Campionati e tornei di Coppa di serie C, Nazionali, Dilettanti, Regionali di Eccellenza, Promozione e serie minori", con la quale, ai fini di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione degli incontri sportivi che si disputeranno negli impianti di competenza, prega di voler disporre per tutta la stagione sportiva 2025/2026 (regolare – preseason e postseason), sia per i turni domenicali che infrasettimanali, il divieto di vendita e somministrazione di bevande il cui tasso alcolico sia superiore ai 5 gradi e di bevande in contenitori in vetro, in plastica con il tappo e lattine, da due ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita, negli esercizi pubblici eventualmente presenti nelle aree circostanti.

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Mario RODI, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e dalla Questura di Teramo;

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate per tutte le partite di calcio che si svolgono allo Stadio Comunale Mario RODI, aventi le medesime criticità con particolare riferimento:

-alla tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;

-alla riduzione dei carichi urbani sui siti;

-al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;

-all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive consistenti:

a) nel divieto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dello stadio Mario RODI, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed il divieto di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro e in plastica con il tappo;

b) nel divieto per le attività commerciali in sede fissa poste nell'area adiacente lo Stadio Mario RODI entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro almeno nelle due ore precedenti l'inizio degli incontri;

Visto il calendario delle partite del campionato regionale di Eccellenza, Girone Unico relativo alla stagione sportiva 2025-2026 e preso atto che la prima partita casalinga amichevole allo stadio comunale Mario RODI si svolgerà domenica 10 Agosto 2025 tra le squadre ASD Mosciano calcio - US Sambenedettese;

Visti:

-la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";

-il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931 n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di Polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;

-la Legge Regionale Abruzzo 7 dicembre 2020, n. 37 art. 18 comma 3 che recita: *Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.*

-la Legge 24/11/1981 n. 689;

ORDINA

dalla data della prima partita amichevole casalinga tra ASD Mosciano calcio e US Sambenedettese, in programma domenica 10 agosto 2025 e in occasione di tutti gli incontri sportivi che si disputeranno allo stadio comunale Mario RODI, secondo quanto stabilito dal calendario del campionato regionale di Eccellenza stagione 2025-2026, dal calendario della Coppa Italia oltre che degli eventuali ed ulteriori incontri anche amichevoli previsti :

1. È fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno dello Stadio comunale Mario RODI, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine bottiglie di vetro e plastica con il tappo ***a partire da 2 (due) ore prima nei giorni in cui si disputano le partite del Campionato di calcio di Eccellenza (stagione 2025-2026), del calendario della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti , a fine partita ;***

2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori automatici di bevande, operanti nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, ***a partire da 2 (due) ore prima nei giorni in cui si disputano le partite del Campionato di calcio di Eccellenza (stagione 2025-2026), del calendario della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti, a fine partita.***

3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;

4. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1989 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1.000,00.

Qualora ai soggetti le cui attività sono ricomprese nell'area individuata vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione di cui all'art.12 comma 1 del D.L. n.14/2017 convertito, con modifiche, dalla legge n. 48/2017.

DISPONE

-che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;

-che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

-che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Questura di Teramo;
- alla Comando Compagnia dei Carabinieri di Giulianova;

[COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da giuliano galiffi.](#)

[Riproduzione ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- alla Stazione Carabinieri di Mosciano Sant' Angelo;
- al Comando Polizia Locale;

RICORSI

La presente ordinanza è impugnabile in alternativa, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on -line ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Dalla Residenza Municipale, li 05/08/2025

Sindaco
galiffi giuliano
(documento sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ordinanza del Responsabile di Area n. ___ del 05/08/2025 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 05/08/2025 al n.31

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 BIS DEL D. LGS 18/08/2000 N. 267 RELATIVA ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO VALEVOLI PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (STAGIONE SPORTIVA 2025-2026), DELLA COPPA ITALIA, DEGLI EVENTUALI INCONTRI, ANCHE AMICHEVOLI, DISPUTATI DALLA ASD MOSCIANO CALCIO E DA ALTRE SQUADRE DI CALCIO DI OGNI CATEGORIA, PRESSO LO STADIO COMUNALE MARIO RODI.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 05/08/2025 al 20/08/2025.

Mosciano S.A. ,li 05/08/2025

L'addetto
Amatucci Valeria
(documento sottoscritto digitalmente)